

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Giuseppe Garibaldi, n. 75
CAP 43121 PARMA (PR)
C.F. 92116650349

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA: **MI-E-127-M** per l'appalto dell'Accordo Quadro del Triennio 2020-2022 dei lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale
C.I.G. 831118707C - C.U.P. B52G20000000002

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre del Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale n. 392 del 15/04/2020, questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 6 e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata dell'Accordo Quadro è di 3 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ~~del primo~~ Contratto. Qualora i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Accordo si protraessero oltre il termine di cui sopra, la durata dell'Accordo Quadro si intenderà estesa per il tempo corrispondente.

L'accordo Quadro sarà aggiudicato ad un unico operatore economico. I singoli interventi saranno affidati ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs.50/2016 senza pertanto avviare un nuovo confronto competitivo secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico aggiudicatario.

L'Accordo Quadro non è impegnativo per la Stazione Appaltante relativamente all'affidamento all'operatore economico di un importo minimo predefinito di lavori, mentre impegna quest'ultimo ad assumere ed eseguire regolarmente quelli che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati in vigenza del medesimo.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Ing. Remo Passoni dell'Ufficio di Milano.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto;

- Mod. A, A bis, A ter – domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Mod. B - DGUE editabile;
- Mod. C – Dichiarazione ausiliaria e integrative;
- Mod. D - Dichiarazione ATI / consorzi ordinari / GEIE già costituite
- Mod. E - Offerta economica;
- Mod. F – Elenco delle lavorazioni elementari.

La documentazione di gara e le condizioni dell'Accordo Quadro sono consultabili sul sito <https://www.agenziapo.it/bandi-di-gara>

2.2 CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimenti **di carattere tecnico/amministrativo** possono richiedersi, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.

Le suddette richieste dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte e saranno rese pubbliche dall'amministrazione tramite pubblicazione, in forma anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo www.agenziapo.it – “Servizi - Albo On line – Bandi di gara”- Classifica **MI-E-127-M**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al già citato art. 76, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficio.contratti@cert.agenziapo.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. **OGGETTO e IMPORTO**

Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di

manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale.

Il progetto esecutivo è stato validato con atto dal RUP in data 02/03/2020 e approvato con determinazione dirigenziale n. 392 del 15/04/2020.

Il presente intervento è inserito nel programma triennale 2020-2022 – elenco annuale 2020 e finanziato nel bilancio di previsione dell’Agenzia dagli “Accertamenti conseguenti ai finanziamenti annuali dello Stato per spese continuative in applicazione del DPCM del 27.12.2002 - Annualità 2020-2021-2022” giusta Determina Direttoriale n. 6 del 09.01.2020.

L’importo complessivo dei lavori è stimato in € **2.040.000,00** di cui € **2.015.000,00** per lavori € 806.000,00 di manodopera ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Per la particolare natura e funzione dell’accordo quadro in oggetto, assimilabile ai contratti di manutenzione cd. “aperti”, l’importo contrattuale sarà aggiudicato al lordo del ribasso offerto; quest’ultimo sarà applicato solo sui prezzi unitari, e quindi concorrerà a determinare l’importo delle singole opere manutentive che comporranno il singolo lotto di accordo quadro. I singoli interventi compresi nel lotto unico saranno oggetto di specifici ordini di servizio trasmessi di volta in volta all’impresa aggiudicataria per accettazione

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l’opera:

Tabella n. 1 - Classi e categorie dei lavori oggetto delle lavorazioni

Lavorazioni	Cat.	Classifica	IMPORTO	%	Prevalente / scorporabile	% Subappalto
Opere di ingegneria naturalistica	OG 13	IV	euro 2.040.000,00	100%	Prevalente	40%

Opera prevalente

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro i limiti di legge ad imprese in possesso dei requisiti.

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto. Fermo restando il predetto limite, le eventuali opere scorporabili sono subappaltabili nella misura massima del 100%, computando il relativo importo, ai fini della qualificazione, nei lavori rientranti nella categoria prevalente.

3.1 Suddivisione in lotti

a) L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante;

b) le prestazioni opzionali in fase esecutiva di cui al punto 3.1,punto 2), ai sensi dell'art. 157, c. 2 del Codice non sono individuate come lotto autonomo in quanto la particolarità dei lavori in oggetto richiede una stretta coerenza tra la progettazione e la Direzione Lavori;

c) la tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli operatori in raggruppamento temporaneo e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori operatori economici

4. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno aggiudicati mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con peso del 80 per cento attribuibile all'offerta tecnica e del 20 per cento attribuibile all'offerta economica.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel seguito del presente Disciplinare.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:

TAB. 2

CRITERI DI VALUTAZIONE		MASSIMO PUNTEGGIO CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA			
A1	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER OGNI SINGOLA ANNUALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO	30	OFFERTA TECNICA Punti 80
A2	ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DELLA STRUTTURA OPERATIVA	30	
A3	KNOW HOW SPECIFICO DEL CONCORRENTE	20	
OFFERTA ECONOMICA			
B	SCONTO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	20	OFFERTA ECONOMICA Punti 20
TOTALE			100

Il contratto sarà stipulato a misura così come esplicitamente indicato nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si demanda.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi.

Non sono ammesse offerte in aumento.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Si precisa che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs.50/2016 se intendono eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) devono dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio o, in alternativa, indicare la consorziata per cui concorrono.

Per i Consorzi stabili, trova applicazione l'art. 47 comma 2 lett. c).

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs.50/2016, devono indicare per quali consorziati concorrono.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs.50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi o da tutte le imprese di rete individuate per la partecipazioni alla gara.

I consorziati relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, **a pena di esclusione** del Consorzio stesso, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; pertanto è fatto obbligo ai consorziati indicati di produrre anch'essi il DGUE relativamente alla parte di propria competenza.

6.2 Requisiti di idoneità professionale

E' richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

L'operatore economico attesta il possesso di tali requisiti compilando la parte IV Sezione A del DGUE.

6.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) categoria **OG 13 classifica IV**, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Si precisa che l'attestazione di qualificazione SOA posseduta deve attestare il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; il possesso della certificazione del sistema qualità deve essere posseduto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, da tutte le Imprese per le quali l'importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore alla classifica III.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II - titolo III del D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, l'impresa mandataria assume in ogni caso in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 come sostituito dall'art 12, comma 9, L. n. 80/2014).

Per le imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, salvo quanto precisato all'ultimo periodo dell'art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010.

Divieti di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di:

- consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e di imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai suddetti consorzi quali consorziate per cui essi concorrono, in caso di violazione di tale divieto si procederà all'esclusione sia del consorzio che del consorziato ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
- imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara dell'Impresa partecipante in forma individuale;
- imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete in tale ipotesi si procederà

all'esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in detta situazione;

- impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni ai sensi dell'art 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

7 AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si intende richiamato integralmente.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara in originale o copia autentica il contratto che, **a pena di esclusione**, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia.

Anche l'impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di competenza.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Si precisa inoltre ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del requisito di qualificazione necessario alla categoria OS21, così come sopra descritta.

8 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9 DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il bando ed il disciplinare di gara, i relativi modelli, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali, sono visionabili e scaricabili dal sito internet della stazione appaltante all'indirizzo **www.agenziapo.it** – “Servizi - Albo On line – Bandi di gara”, sono altresì liberamente visionabili previo appuntamento telefonico col RUP oppure con l'Ufficio Operativo di **Milano**.

10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cui al presente disciplinare, potranno partecipare alla procedura aperta facendo pervenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere, o tramite consegna a mano **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 31 LUGLIO 2020 in apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara elencata nel presente disciplinare**. La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l'esclusione dalla gara, fatto salvo le ipotesi di regolarizzazione previste dalla vigente disciplina.

L'offerta dovrà essere corredata della documentazione di seguito meglio indicata e dovrà essere racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, di seguito denominato “*Plico Generale*”, sigillato su tutti i lembi di aperture/chiusura (anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato su tutti i lembi anzidetti e non trasparente (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto).

Si precisa che per “*sigillo*” si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

Il predetto Plico Generale potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente, nel termine perentorio sopra indicato, presso il seguente indirizzo:

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPo
Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75
CAP 43121 PARMA (PR)

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, in ottemperanza alle restrizioni governative in essere, la consegna dei plichi a mano, ovvero tramite corriere, potrà essere effettuata nei seguenti giorni: **Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00**.

In caso del recapito dei plichi a mano o a mezzo corriere, l'operatore economico dovrà preventivamente avvisare l'ufficio Gare e Contratti a mezzo mail (gare@agenziapo.it) del giorno esatto della consegna, che potrà avvenire comunque solo nei giorni e negli orari sopra indicati.

Nel caso di consegna dei plichi a mezzo servizio postale, l'operatore economico dovrà dare comunicazione a mezzo mail all'ufficio Gare e Contratti (gare@agenziapo.it) della data dell'avvenuta spedizione del plico e della presumibile data di arrivo (tramite consultazione della tracciabilità del plicco AR).

Farà fede ai fini del rispetto del termine di scadenza, esclusivamente la data e l'eventuale orario risultante dal timbro di ricevimento apposto dal competente Ufficio.

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o integrative di quelle inviate che pervengano oltre il termine di scadenza.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'Operatore Economico Concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC) per le comunicazioni e riportare la dicitura:

“PROCEDURA APERTA MI-E-127-M appalto dell’Accordo Quadro del Triennio 2020-2022 dei lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale

C.I.G. 831118707C - C.U.P. B52G2000000002- NON APRIRE

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, vanno riportati, in ogni caso, sul plico i nominativi dei singoli partecipanti, ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica certificata.

Il recapito tempestivo del plico all'indirizzo indicato rimane ad esclusivo rischio dell'Impresa concorrente, anche qualora il mancato o tardivo recapito sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta, l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una gara, la mancata sigillatura del plico esterno e delle buste interne contenenti l'offerta tecnica ed economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni, comporta la non ammissione alla procedura di gara.

11 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate in modo da non consentire manomissioni, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione amministrativa”;

“B – Offerta tecnica”;

“C – Offerta Economica”.

11.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Pena l'esclusione dalla gara e fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, il plico “A” dovrà contenere la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara.

Le dichiarazioni prodotte comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

N.B.: Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d'identità.

11.2 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “A – Documentazione amministrativa” contiene:

1) la **domanda di partecipazione redatta in bollo e dichiarazioni integrative del concorrente (Mod. A, A-bis, A-ter)**, il **DGUE (Mod. B)** in formato **cartaceo o su supporto informatico** e firmato digitalmente, unitamente alla documentazione a corredo prevista nel presente Disciplinare, in relazione alle diverse forme di partecipazione, nonché le eventuali dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, **della consorziata esecutrice (Mod. D), dell’operatore economico ausiliario (Mod. C).**

E’ richiesta possibilmente, al fine di semplificare il procedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante, anche la produzione della documentazione amministrativa su supporto informatico, senza che la sua mancanza costituisca causa di esclusione.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura o altro documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del firmatario. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità.

Nel caso di partecipazione di un consorzio ordinario di concorrenti o di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’istanza deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento oppure prodotta unitariamente e sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese del costituendo consorzio o raggruppamento temporaneo.

Nel caso di concorrente costituito da aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009 conv. in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009 conv. in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune in possesso dei requisiti di qualificazione per assumere il ruolo di mandataria nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’impresa che riveste le funzioni di organo comune è priva dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (solo nel caso di aggregazione di rete partecipante nella forma di raggruppamento costituito).

2) **Il Documento di gara unico Europeo (DGUE)** di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 messo a disposizione dell’operatore economico in formato editabile (WORD) in allegato al presente disciplinare (**Mod. B**). I concorrenti per la corretta compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/07/2016.

Con la compilazione del DGUE l’operatore economico dichiara in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi che non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice né sussistono nei propri confronti i motivi di esclusione previsti dall'art 53 comma 16-

ter del D.Lgs. 165/2001;

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa in particolare quanto segue:

Il concorrente dovrà compilare tutte le parti del Documento, se pertinenti, fatta eccezione per la Parte I del DGUE, contenente le informazioni sulla procedura già compilata a cura della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la Parte III – MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice - D.Lgs. 50/2016) - Sez. A MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI si precisa che i suddetti motivi di esclusione operano nei confronti dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, come individuati alla luce delle indicazioni fornite con comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8.11.2017.

Si precisa che il motivo di esclusione di cui all'art 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 opera nei confronti degli stessi soggetti sopra indicati cui è riferito il motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE – lettera A" del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, senza indicazione del nominativo dei singoli soggetti che verranno chiesti al momento di verifica delle dichiarazioni rese. Qualora il soggetto sottoscrittore del DGUE non ritenesse di avvalersi di tale facoltà, i soggetti di cui al predetto art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno rendere apposita dichiarazione.

Il DGUE deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza e corredato da copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di partecipazione di operatori economici di cui all'art 45 comma 2 lett d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 ciascun operatore economico partecipante dovrà presentare un DGUE distinto.

Nel caso in cui gli operatori economici intendano avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, **il DGUE dovrà essere presentato anche ciascuna impresa ausiliaria.**

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un D.G.U.E. distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B dalla Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel D.G.U.E. la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione, resa utilizzando preferibilmente il modello predisposto e denominato "Mod. C", deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

In caso di partecipazione di un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 **deve essere presentato un DGUE distinto per ciascuno dei consorziati per cui il Consorzio ha dichiarato di concorrere compilando la parte II sez A (dati identificativi) e sez B e la parte III.**

Nelle diverse Parti del D.G.U.E., l'operatore economico indica – in corrispondenza al singolo dato, e dove indicato, l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale l'amministrazione aggiudicatrice può acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che

intende subappaltare.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'operatore economico tenuto alla sottoscrizione dell'Istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente ART. 11.2 n.1) deve inoltre dichiarare, compilando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante e denominato "Mod. A":

- a. di aver preso esatta cognizione dello schema di contratto, delle disposizioni contenute, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, di tutta la documentazione di gara e delle eventuali informazioni rese dalla Stazione Appaltante con riferimento a essa e di accettarne senza condizione o riserva alcuna, tutti i contenuti, disposizioni e prescrizioni;
- b. di avere effettuato uno studio approfondito del Progetto Esecutivo e di ogni suo stralcio di intervento e di tutti i suoi elaborati grafici e allegati, e di ritenerlo adeguato e realizzabile secondo i contenuti qualitativi ed economici offerti;
- c. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature e materiali adeguati all'entità alla tipologia e alle categorie di lavori previste per l'esecuzione;
- d. di aver preso visione delle aree ove debbono eseguirsi i lavori;
- e. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli inerenti oneri;
- f. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- g. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- h. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice. (attualmente non previste nel DGUE);
- i. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- j. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto;
- k. di essere in possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 (N.B. allegare le certificazioni possedute che danno diritto alla/e riduzione/i dell'importo della cauzione);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

l. indica:

- *(nel caso di deposito della domanda di concordato di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942)* gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di competenza nonché dichiara di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, producendo la relativa documentazione;
- *(nel caso di deposito del decreto di ammissione al concordato)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del decreto di ammissione al concordato del Tribunale di competenza e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare del giudice delegato.

m. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

1. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli

17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

2. di indicare i seguenti dati:

domicilio fiscale

codice fiscale partita IVA

indirizzo PEC

oppure,

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.

76, comma 5 del codice.

n. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 06/02/2014, reperibile sul profilo committente all'indirizzo " www.agenziapo.it – Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali", e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

o. di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Parma, sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016 e s.m.i., visionabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it Agenzia - "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" - *Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura* ed a tal fine di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, alla sottoscrizione per accettazione del predetto Protocollo di Legalità;

p. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) non ancora costituito al momento di presentazione dell'offerta, l'operatore economico deve inoltre presentare, preferibilmente in conformità al modello allegato denominato "MOD. A ter", una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun concorrente che costituirà il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio recante:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa qualificata come mandataria (*specificare di quale impresa si tratta*) la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

In particolare:

- in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale deve essere indicata la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascun soggetto; in tale ipotesi i lavori sono eseguiti da ciascun operatore secondo le quote indicate in sede di offerta;

- in caso di raggruppamenti di tipo verticale devono essere indicate le categorie di lavori tra quelle individuate nel presente di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi ed eseguire;

- in caso di raggruppamenti di tipo misto devono essere indicate le categorie di lavori,

individuare secondo le categorie del disciplinare di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi e le rispettive quote percentuali di partecipazione alle sub-raggruppamenti orizzontali di ciascun operatore riunito;

- nel caso in cui intendano associare imprese ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 (imprese cooptate), devono essere indicate le imprese cooptate (denominazione e sede legale) dichiarando altresì che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo già costituito di cui all'art. 45, lett. d), D.Lgs. 50/2016 o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs.50/2016 l'operatore economico deve inoltre presentare:

- in caso di raggruppamento temporaneo: mandato collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e relativa procura speciale conferita all'operatore economico mandatario, con l'indicazione del tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento che verranno assunte da ciascun operatore economico raggruppato nell'ambito dei requisiti rispettivamente posseduti.
- consorzio o GEIE: atto costitutivo, statuto o contratto costitutivo in copia autentica dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al Consorzio/GEIE che verranno assunte dagli operatori economici consorziati nell'ambito dei requisiti rispettivamente posseduti.

In caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dovranno essere presentati:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009 convertito con L. 33/2009:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
 - dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun impresa indicata aderente alla rete) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009 convertito con L. 33/2009:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun aderente) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - in caso di aggregazione di rete già costituita, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata non autenticata anche firmata digitalmente dagli operatori economici aderenti alla rete, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
 - in caso di aggregazione di rete non costituita, dichiarazione che indichi a quale concorrente in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e rechi impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei, indica le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara (si può utilizzare il modello previsto per la partecipazione dei raggruppamenti non costituiti).

3) GARANZIA PROVVISORIA di Euro 40.800,00 (Euro quarantamilaottocento), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (conformemente alla vigente normativa in materia di limiti all'uso del contante), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della diminuzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

Per usufruire dei benefici in materia di cauzione provvisoria previsti per le microimprese, le piccole e le medie imprese, è necessario che in sede di gara i concorrenti dichiarino il possesso dei requisiti previsti dall'art.3, comma 1, lett. aa) del codice dei contratti pubblici.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

La garanzia di cui sopra dovrà risultare conforme ai modelli previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n.31, col quale sono stati approvati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dal Dlgs. 50/2016. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica sono obbligati a presentare le proprie garanzie in conformità agli schemi tipo contenuti nell'allegato A del decreto (art. 1, comma 4), non saranno ammesse polizze difformi.

4) ATTESTAZIONE SOA: Fotocopia resa autentica ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. della CERTIFICAZIONE SOA in corso di validità per la categoria OG 13 classe IV

PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPass: (C.I.G. n. 831118707C) Nella busta dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 65 del "decreto Rilancio" n. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020 è sospeso il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara

12. AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84

D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^A, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione:

- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara.

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (**Mod. "C"**) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all'avalimento di altro operatore economico, ai sensi dell'art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

13. SOPRALLUOGO

E' facoltà dell'operatore economico concordare con l'Ufficio Operativo di **Milano**, le modalità per una eventuale assistenza al sopralluogo.

Il recapito telefonico dell'Ufficio Operativo di **Milano** è **02-777141**

Si precisa che all'eventuale sopralluogo assistito saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante dell'impresa o un dipendente della stessa munito a tal fine di specifica delega con firma autentica o il direttore tecnico dell'Impresa risultante dall'attestazione rilasciata dalla SOA.

Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentate dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell'avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre i tre giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione dell'offerta, non sarà rilasciata alcuna attestazione da parte della stazione appaltante.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14.1 Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14 la Stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
- b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

La busta "B" dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva che evidenzii le proposte migliorative progettuali offerte dal concorrente del progetto posto a base di gara nonché eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali.

A pena di **esclusione** le offerte tecniche non potranno contenere varianti al progetto esecutivo ma

solo modifiche migliorative, fatta salva la disciplina delle varianti in corso di esecuzione (art. 106 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e CSA).

L'offerta tecnica dovrà essere prodotta **in versione cartacea originale firmata e su supporto digitale contenente la rappresentazione digitale dell'originale firmata.** Nella busta "B" dovrà essere inserita anche una dichiarazione con la quale il concorrente attesti sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000, che la copia dell'offerta tecnica su supporto digitale è conforme all'originale cartaceo.

La relazione tecnica, massimo 10 fogli fronte-retro (20 facciate) in formato A4, atta ad illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, che potrà essere corredata da un numero massimo di 6 allegati, 2 per ogni subcriterio di cui all'offerta tecnica, ciascuno costituito da stralci di elaborati, tavole grafiche e quant'altro ritenuto necessario per illustrarla graficamente e farne apprezzare compiutamente la qualità

La relazione tecnica delle migliorie dovrà necessariamente contenere, nello stesso ordine, tutti i sub-criteri qualitativi indicati nella tabella riportata nella precedente Tabella 2 (A.1, A.2, A.3).

Il valore economico delle proposte migliorative è a carico del Concorrente, che ne dovrà tener conto nella formulazione del ribasso sull'importo posto a base di gara.

I contenuti delle proposte migliorative, offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario che, pertanto, sarà tenuto ad attuarle a propria cura e spese con rinuncia ad avanzare nei confronti di AIPO qualsivoglia richiesta di ristoro o indennizzo.

Non verranno prese in considerazione soluzioni o migliorie che necessitino di nuove autorizzazioni rispetto a quanto già acquisito dalla Stazione Appaltante nell'ambito dell'istruttoria seguita fino al progetto esecutivo a base di gara (conferenza dei servizi, validazione, procedure espropriative)

ATTENZIONE: L'OFFERTA TECNICA NON DEVE RECARE, PENA L'ESCLUSIONE, ALCUN RIFERIMENTO AL RIBASSO OFFERTO, OVVERO AGLI ELEMENTI CHE CONSENTANO DI DESUMERE IN TUTTO O IN PARTE L'OFFERTA ECONOMICA DEL CONCORRENTE.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'operatore dovrà indicare, anche con una dichiarazione a parte, sempre inserita nella "**Busta B - Offerta tecnica**", le parti degli elaborati contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. Legge 241/1990 s.m.i. da parte di terzi.

Pertanto, dovrà precisare che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall'art. 53, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;

oppure

- che nei seguenti documenti presentati a corredo dell'offerta

..... vi sono i seguenti segreti tecnici
..... motivati da e
comprovati da..... ed i seguenti segreti
commerciali motivati da
..... e comprovati da
..... (numerare ed elencare detti documenti,
redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere
nell'offerta tecnica o da allegare a parte):
.....

e pertanto di autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

16 CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA

- a) **L'OFFERTA ECONOMICA**, da rendersi utilizzando preferibilmente il modello allegato (**Mod. E**) riportante il ribasso unico percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base d'asta, nonché i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- b) **ELENCO E QUANTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI ELEMENTARI (Mod. F)**. Premesso che l'offerta economica di cui al presente punto 16 è fissa ed invariabile e compensa, con l'applicazione del ribasso indicato ai soli prezzi di progetto, i lavori compresi nel progetto esecutivo nonché che le proposte progettuali migliorative offerte dal concorrente del progetto posto a base di gara, risultano parimenti comprese e compensate integralmente nel prezzo complessivo discendente dall'offerta suddetta, ai soli fini della individuazione di eventuali variazioni nelle quantità e tipologie delle lavorazioni elementari, discendenti dalle eventuali proposte tecniche migliorative, formulate dal concorrente nell'Offerta Tecnica, è richiesta la compilazione dell'"elenco delle lavorazioni elementari", indicando:
- per ognuna delle lavorazioni elementari previste in progetto, già presenti nel modello F suddetto in forma di codice, descrizione e quantità, le eventuali variazioni introdotte sulle quantità complessive indicate nel modulo stesso (precompilate e corrispondenti al progetto esecutivo) rispetto a quelle derivanti dalle soluzioni tecniche migliorative proposte dal concorrente;
 - le eventuali voci di lavorazioni elementari non comprese in quelle precompilate del suddetto modulo, ma necessarie per la realizzazione delle soluzioni tecniche migliorative offerte, che andranno inserite al fondo del suddetto modulo, avendo cura di utilizzare quale Prezzario di Riferimento quello Ufficiale del Regione Lombardia ed. 2019 ovvero, qualora non vi siano voci compatibili in tale prezzario, fornendone apposita analisi prezzi basata sui costi su prezzi elementari presumibili da prezzari ufficiali pubblicati.

L'offerta economica ed il Mod. F devono essere redatti in lingua italiana e sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto offerente (in tale ultimo caso allegare la relativa procura.)

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs.50/2016 possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, purché l'offerta economica sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; in caso di

raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza potrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo.

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

Pena l'esclusione, in tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre a quelli specificatamente indicati.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara avranno inizio **alle ore 10,00 del giorno 04/08/2020** in seduta pubblica presso apposita sala nella sede della stazione appaltante, **via G. Garibaldi n. 75, Parma**. L'apertura dei plichi verrà effettuata da un Seggio di Gara presieduto da un Dirigente della Stazione appaltante.

(Fase 1): Apertura delle “Buste A Documentazione amministrativa”:

Il Seggio di gara procede alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e alla loro numerazione, a verificare che all'interno del plico generale vi siano le tre buste denominate “A”, “B” e “C”. Numera le buste contenute nel plico generale con lo stesso numero di quella esterna che sarà attribuito in ordine di arrivo al protocollo della stazione appaltante. Constatata l'integrità delle buste interne, procede quindi all'esame della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, per verificare la completezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, secondo la normativa vigente in materia ed in caso negativo ad escludere dalla gara il concorrente.

Il Seggio di Gara procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e, in particolare:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, in continuità ovvero a seguito di apposita comunicazione con le modalità e le forme previste dal presente Disciplinare, si insedierà la Commissione Giudicatrice per l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche contenute nella “**Busta B**”.

(Fase 2): Apertura delle Buste «B» contenenti le offerte tecniche

La Commissione Giudicatrice all'uopo nominata presieduta da Dirigente della Stazione appaltante, in seduta pubblica, provvede a verificare la presenza della documentazione contenuta nella busta “B - offerta tecnica” e a verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto nel presente bando disciplinare di gara, effettuandone l'esame ed escludendo dalla gara quei concorrenti le cui offerte tecniche risultino incomplete o carenti sotto il profilo tecnico.

Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri prestabiliti.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.1

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In presenza di un numero limitato di offerte, la Commissione può decidere, prima di proseguire i lavori in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche e dandone comunicazione al pubblico presente, di aggiornare la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ad altra ora nella giornata stessa. In tal caso non sarà dovuta la comunicazione di convocazione a mezzo PEC o modalità equivalenti con preavviso di almeno 24 ore.

(Fase 3): Apertura delle Buste «C» contenenti offerte economiche

La Commissione provvederà a comunicare ai concorrenti ammessi la data e l'ora delle varie sedute pubbliche successive alla prima a mezzo PEC o modalità equivalenti con preavviso di almeno 24 ore.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi già attribuiti nella fase precedente alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle Buste "C - offerta economica" e, data lettura delle offerte, attribuirà i relativi punteggi con i criteri indicati nel presente disciplinare.

Ciò fatto la Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria sommando i singoli punteggi parziali ottenuti da ciascun operatore e quindi alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione o alla firma del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, che avrà validità 180 giorni, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà sottoscritto il contratto.

Il verbale di gara non costituirà contratto e l'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara avrà carattere di proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'esito dei lavori della Commissione Giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione con specifica determinazione adottata dall'organo competente della stazione appaltante.

L'amministrazione aggiudicatrice, procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione diventerà efficace e sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio, ove richiesto, al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18 APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Qualora la Commissione Giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.3.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice,
- In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

18.1 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, di seguito riportato:

La valutazione della singola offerta è effettuata con la formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti o sub elementi;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito o sub elemento (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito o sub elemento (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati con i metodi indicati ai successivi paragrafi 18.2(offerta tecnica), 18.3 (offerta economica).

N.B. Nell'effettuare i calcoli si terrà conto fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra dopo la virgola sia pari o superiore a 5.

18.2 Modalità di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di natura tecnica di cui ai punti A della Tabella 2 del presente disciplinare (A.1, A.2, A.3), in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella "busta B offerta tecnica".

La stazione appaltante adotta i seguenti criteri motivazionali:

A1) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER OGNI SINGOLA ANNUALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO: dovrà essere descritto in dettaglio come il concorrente intende svolgere le attività previste in appalto con riferimento all'intero territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale. In particolare dovranno essere evidenziate le peculiarità di ogni area e le metodologie adottate per svolgere al meglio le lavorazioni previste.

A2) ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DELLA STRUTTURA OPERATIVA: dovrà essere indicata la tipologia e il numero dei mezzi che verranno messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste in appalto con riferimento all'intero territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale. In particolare dovranno essere descritte le singole squadre operative assegnate ad ogni area coerentemente con quanto indicato nel punto precedente.

A3) KNOW HOW SPECIFICO DEL CONCORRENTE: dovrà essere descritta in dettaglio l'esperienza maturata dal concorrente relativamente a lavori di manutenzione su opere idrauliche analoghe a quelle oggetto dell'appalto. In particolare dovranno essere evidenziati specifici lavori realizzati nell'ultimo quinquennio indicandone i dati significativi (stazione appaltante, estremi contratto, descrizione lavoro, importo lavoro, durata lavoro, quota parte realizzata dal concorrente, etc.).

Saranno ritenute meglio valutabili le offerte che:

- per il criterio A1: prevedano un approccio metodologico coerente con le peculiarità proprie delle aree oggetto delle attività previste in appalto e in continuità con quanto realizzato dall'Agenzia sul territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale con i passati Programmi Triennali di manutenzione;
- per il criterio A2: prevedano l'utilizzo di mezzi di proprietà (dovrà essere allegato il libretto del mezzo attestante la proprietà in capo al concorrente) o in alternativa (con valutazione inferiore) di mezzi in esclusiva e continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto (dovrà essere allegata apposita dichiarazione nel rispetto dell'art. 84 del D. Lgs. 285/1992 comprensiva dei contratti stipulati); prevedano inoltre l'utilizzo di una o più squadre tipo, coerentemente con quanto indicato nel punto precedente, con la seguente dotazione minima: totale n. 20 mezzi, almeno n. 1 mezzo con braccio fino a 6 metri, almeno n. 1 mezzo con braccio fino a 10 metri, almeno n. 2 mezzi con braccio fino a 13 metri, almeno n. 1 mezzo con braccio fino a 18 metri;
- per il criterio A3: dimostrino l'esperienza maturata dal concorrente relativamente a lavori di manutenzione su opere idrauliche analoghe a quelle oggetto dell'appalto

I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (parametri A.1, A.2, A.3, della Tabella 2), attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie"; una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente

pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre; qualora non venisse presentato del materiale indicato nel presente disciplinare e nel relativo bando e questo non consenta alla Commissione di esprimere una valutazione, la Commissione non effettuerà il confronto a coppie per tali elementi carenti di documentazione e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta è dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per ogni sub-criterio di valutazione con le modalità sopra indicate.

18.3 Modalità di attribuzione del punteggio per l'offerta economica

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione "sconto percentuale sull'importo posto a base di gara" il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite l'utilizzo della formula seguente:

$$V(a)_i \text{ (per } R_i \leq R_{\text{soglia}}) = X \cdot R_i / R_{\text{soglia}}$$

$$V(a)_i \text{ (per } R_i > R_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(R_i - R_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}})]$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo

R_i = valore dell'Offerta (ribasso) del Concorrente i-esimo

R_{soglia} = media aritmetica dei valori delle Offerte (ribasso sul prezzo) dei Concorrenti

$X = 0,90$

R_{max} = valore dell'Offerta più conveniente (ribasso massimo)

18.4 VERIFICA OFFERTE ANOMALE, FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, CONTROLLI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo

19 ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 18.3, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale delle prestazioni di cui presente disciplinare, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere presentata con le modalità di cui al punto 11.2 (n.3) ultimo periodo.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,

prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 5.000,00 (cinquemila/00).

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32 del 18.04.2019, è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) la stazione appaltante si riserva la possibilità, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di aumentare l'anticipazione fino al 30% del valore del contratto d'appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Parma, competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa Breve ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679/16

AIPo, con sede in Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma, Tel. 0521/7971 nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/16 c.d. GDPR.

Finalità del trattamento

AIPo, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati per le finalità connesse alla procedura aperta per la conclusione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'affidamento dei "lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale".

Con che modalità AIPo tratta i miei dati personali?

Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, sia presso gli archivi informatici che cartacei dell'Ente stesso.

Chi è Il Titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento è AIPo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Direttore Generale;

Chi è il Responsabile della Protezione dei dati?

AIPo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacypert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.

A chi vengono Comunicati i miei dati personali?

I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicate con le indicazioni dell'Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell'interessato fino al termine dell'iniziativa.

Per quanto tempo vengono conservati da AIPo i miei dati?

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Quali sono i Diritti degli interessati?

L'interessato ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell'art. 7 del GDPR, quali ad esempio: opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi ad AIPo all'indirizzo mail protocollo@agenziapo.it o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo mail dpoprivacy@agenziapo.it. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

Dove posso trovare l'informativa completa?

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di AIPo, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.aipo.it. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una e-mail a: protocollo@agenziapo.it

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

22 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

È stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dott. Ing. Remo Passoni, Tel. e-mail 02/777141_remo.passoni@agenziapo.it; PEC: ufficio-mi@cert.agenziapo.it.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Barbieri